CAPITOLATO D'APPALTO

Allegato all'avviso per la costituzione di un elenco di operatori economici cui affidare servizi alberghieri o di accoglienza in favore nuclei familiari in emergenza abitativa

Art. 1 Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento di servizi di:

- a) **ospitalità di tipo alberghiero** fornita sia da alberghi o residenze turistico alberghiere che da strutture extra-alberghiere, con caratteristiche per ospitalità collettiva o della civile abitazione per i quali dovranno essere garantiti i seguenti requisiti minimi:
 - registro presenze;
 - possesso dei requisiti previsti per le sistemazioni di tipo alberghiero;
 - esercizio dell'attività in forma professionale;
 - caratteristiche della civile abitazione per gli alloggi di natura extra alberghiera;
 - rispetto delle norme in materia tecnico-edilizia, igienico-sanitarie, sicurezza antincendio;
- b) accoglienza abitativa con alloggiamento in appartamenti o strutture aventi le caratteristiche della civile abitazione, idonei ad ospitare uno o più nuclei familiari, anche in coabitazione, le cui utenze, oneri e manutenzione ordinaria e straordinaria siano a carico dell'operatore economico per i quali dovranno essere garantiti i seguenti requisiti minimi:
 - l'alloggio dovrà avere le caratteristiche della civile abitazione;
 - rispetto delle norme in materia tecnico-edilizia, igienico-sanitarie, sicurezza antincendio;
 - disponibilità locali uso cucina anche in condivisione;
 - oneri, manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico dell'operatore economico;
 - per le utenze:
 - per gli alloggi in condivisione tra più persone o nuclei familiari le utenze dovranno essere a carico dell'operatore economico;
 - per le sistemazioni riservate ad un solo nucleo familiare le utenze potranno anche essere a carico dei soggetti utilizzatori e l'operatore economico assicurerà la comunicazione al l'utilizzatore di tutte le informazioni ed i consensi necessari alla stipula dei contratti di fornitura.

Possono essere offerti alle condizioni da definire in relazione al singolo caso, servizi aggiuntivi quali:

- servizio di trasloco/trasporto;
- servizio di deposito con disponibilità locali ripostiglio/deposito ove poter riporre effetti personali e/o beni per il tempo di accoglienza, con possibilità di attivazione anche nei casi di assenza ingiustificata, sussistendone le condizioni.

I servizi sono rivolti a nuclei familiari che si trovino in una situazione di emergenza abitativa individuati dalla competente Commissione Tecnica per l'Emergenza abitativa, ai sensi del vigente Regolamento per la gestione dell'emergenza abitativa, all'interno dei quali possono essere presenti minori, anziani, persone con disabilità.

Qualora il nucleo familiare chieda l'ospitalità anche del proprio animale d'affezione (cane e/o gatto), non vi è obbligo da parte dell'appaltatore di accoglienza e l'Amministrazione comunale si riserva di non procedere all'affidamento diretto del servizio e alla stipula del contratto.

Le strutture individuate potranno essere ubicate anche al di fuori del territorio del Comune di Pisa, purché collocate in zone

con servizi adeguati riguardo alla situazione dei nuclei da accogliere, secondo valutazioni da parte della Commissione tecnica emergenza abitativa di cui al Regolamento per la gestione dell'emergenza abitativa.

Art. 2 Forma, importo e durata del contratto

Il contratto è stipulato con la sottoscrizione, da parte dell'appaltatore, del provvedimento di affidamento del servizio e della documentazione allegata.

Il provvedimento di affidamento del servizio individua:

- l'oggetto delle prestazioni da eseguire (la tipologia di sistemazione alberghiera o di accoglienza richiesta);
- i dati identificativi del nucleo familiare interessato;
- l'esigenza di requisiti di accessibilità, ove necessario o, comunque di particolari requisiti derivanti dalla situazione o dalle caratteristiche del nucleo;
- importo del contratto (la spesa prevista in base all'offerta economica);
- durata e termine di esecuzione della prestazione (periodo di albergazione/accoglienza richiesto).

Il contratto può essere prorogato o rinnovato, sussistendone le condizioni, previa valutazione in sede di Commissione tecnica emergenza abitativa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre cambi di alloggio, anche in presenza dell'offerta di un prezzo più conveniente, ferma restando l'idoneità e l'adeguatezza dell'alloggio di destinazione.

Art. 3 Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

L'esecuzione delle prestazioni avverrà secondo i termini e le condizioni del contratto.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo, termini, condizioni e specifiche contenute nel contratto e al prezzo indicato nell'offerta economica nei limiti di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Pisa.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Art. 4 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Ai sensi di quanto previsto all'art 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, qualora dal documento unico di regolarità contributiva risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze risultanti dal documento unico di regolarità contributiva potrà essere disposto dal Comune di Pisa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi secondo la vigente normativa.

Obblighi di riservatezza

Data la particolare condizione dei destinatari dei servizi, l'appaltatore dovrà utilizzare ogni cautela per mantenere riservata l'identità del nucleo e dei suoi componenti nell'ambito della corrispondenza e dei rapporti con l'ente e con soggetti terzi.

L'Appaltatore, con esclusione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Pisa ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

L'appaltatore tratterà i dati personali derivanti dall'esecuzione del servizio in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR.

Art. 6 Responsabilità per infortuni e danni

L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per infortuni e qualsiasi danno causato al Comune di Pisa in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio.

Art. 7 Modifiche oggettive e soggettive del contratto – Subappalto

È vietata la cessione del contratto, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Nei casi di cui sopra, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni variazione che comporti il subentro di altro soggetto, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo.

Il soggetto subentrante dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del contratto e eventualmente una copia dell'atto di o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Amministrazione.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 120 comma 1 lettera d del D. Lgs. n. 36/2023

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi

Qualsiasi modifica di quanto contenuto nel contratto, comprese quelle relative alla soluzione alberghiera o alloggiativa individuata, deve essere previamente comunicata all'ente e può essere attuata solo previa autorizzazione o previo accordo con il medesimo.

In considerazione della natura delle prestazioni richieste e della particolare condizione di fragilità dei destinatari del servizio, per l'esecuzione del contratto non è ammesso il subappalto, con esclusione dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 1 del presente capitolato.

Non costituisce subappalto la disponibilità dell'immobile derivante da situazioni diverse dalla proprietà

dello stesso.

Art. 8 Revisione prezzi

La revisione del prezzo è ammessa al verificarsi di una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione si applica ai prezzi dei servizi indicati nell'offerta dell'operatore economico e potrà operare in base ai seguenti parametri di riferimento:

- per i servizi alberghieri, dall'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività (NIC), pubblicato dall'ISTAT, con riferimento al mese precedente la data di stipula del contratto.
- per i servizi di alloggio, dall'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicato dall'ISTAT, con riferimento al mese precedente la data di stipula del contratto.

Gli operatori economici si impegnano a fornire, a supporto della revisione, la documentazione idonea a comprovare le variazioni di costo.

La presente clausola ha validità per tutta la durata del contratto.

Art. 9 Garanzia provvisoria e definitiva

Ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 4, D.Lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura e neanche garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, in quanto non previsto dagli usi commerciali per i servizi alberghieri/di accoglienza.

Art. 10 Esecuzione del contratto

Il contratto viene eseguito sotto la cura del responsabile unico del procedimento (d'ora in poi: RUP) e del direttore dell'esecuzione del contratto (d'ora in poi: DEC), laddove nominato. Il RUP, o se nominato, il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, può dare avvio all'esecuzione del contratto, anche prima della stipula, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore è obbligato a dare esecuzione al contratto fino alla scadenza prevista.

Limitatamente ai contatti con il fornitore del servizio al fine dell'individuazione concreta della soluzione alloggiativa e di verificare disponibilità e adeguatezza della sistemazione in relazione alle caratteristiche del nucleo interessato, il RUP o, se nominato, il DEC, possono avvalersi di soggetti specificamente individuati anche all'esterno dell'organizzazione dell'ente, i cui riferimenti saranno trasmessi all'operatore economico.

L'appaltatore dovrà individuare un Responsabile delle attività in qualità di referente servizio richiesto. Tutte le contestazioni di inadempienze avvenute in contraddittorio con detto incaricato, se diverso dall'appaltatore, si intendono opposte direttamente all'appaltatore titolare.

Il Responsabile assicura operativamente la qualità del servizio complessivamente erogato e collabora con l'Amministrazione per l'individuazione dei possibili aspetti di ottimizzazione del servizio stesso, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nella loro continuità.

In particolare il Responsabile:

- svolge un ruolo di raccordo tra l'Ente Committente e la ditta aggiudicataria,
- segnala all'Ente Appaltante eventuali problemi che dovessero sorgere durante l'inserimento dei nuclei familiari;

• verifica la qualità del servizio e che le sistemazioni alberghiere o di accoglienza offerte mantengano gli standard minimi richiesti

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'appaltatore e l'Amministrazione nell'applicazione del contratto non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione della del servizio.

Le riserve dell'appaltatore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dall'Amministrazione, previo eventuale coinvolgimento dell'Avvocatura civica, al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP o DEC, se nominato, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.

Art. 11 Verifica di regolare esecuzione e liquidazione delle fatture

Il RUP o il DEC, se nominato, attesta la regolare esecuzione del contratto, al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture.

Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.

A seguito dell'attività di controllo l'Amministrazione può emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore deve rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, nella tempistica che viene definita a seconda della gravità della non conformità rilevata.

Qualora nel corso del rapporto sorgano difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore, l'Appaltatore e l'Amministrazione concordano la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.

Ove, in relazione alla singola prestazione, il RUP o il DEC, se nominato, abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettante all'Amministrazione, le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento del servizio di cui trattasi, l'Amministrazione può disporre la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione può procedere, conseguentemente, ad affidare il servizio ad altro soggetto, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.

Art. 12 Obblighi dell'appaltatore collegati alla normativa anticorruzione

L'appaltatore dichiara di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Amministrazione che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione nei propri confronti. L'appaltatore ha l'obbligo di diffondere ai propri prestatori d'opera e collaboratori la conoscenza della procedura di segnalazione delle condotte illecite riguardanti il Comune di Pisa di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (Whistleblowing).

Per le modalità operative di segnalazione si rinvia alla Parte Generale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente, consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Pisa https://www.comune.pisa.it/Servizi/Whistleblowing

Art. 13

Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa approvato con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 20/06/2024 in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, dal coniuge, dei conviventi, dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

La violazione dei suddetti obblighi può comportare la risoluzione del contratto ai sensi delle disposizioni del presente capitolato.

Art. 14 Fatturazione e modalità di pagamento

L'Amministrazione comunale erogherà i corrispettivi sulla base di fatture.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del D.MEF n. 55 del 03 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 (convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014) le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il codice CIG derivato comunicato dalla Amministrazione, a pena di non accettazione.

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.it.

Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (scissione pagamenti). Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.

L'appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia (D. MEF n. 132 del 24 agosto 2020), comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

Resta fermo quanto previsto all'art.11 del D. Lgs. 36/2023, in caso di DURC negativo.

Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, per vizio o difformità rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l'Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto all'appaltatore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione.

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico

bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, l'appaltatore è tenuto ad indicare il CIG derivato nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

L'appaltatore assicura, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D. Lgs n.231/2007 l'Amministrazione provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015 e della normativa nel tempo vigente.

Art. 16 Penalità e inadempienze

In caso di inosservanza delle norme del presente contratto e del Capitolato prestazionale e di inadempienza ai patti contrattuali l'Amministrazione potrà applicare penalità, commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio e al ripetersi delle manchevolezze, di importo compreso tra € 500 e € 5.000.

In particolare, le casistiche di eventi che possono dare origine all'applicazione delle penali sono le seguenti:

- inadempienza rispetto all'applicazione delle leggi in materia di lavoro, salute, sicurezza nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- sistemazione alloggiativa alberghiera o di accoglienza priva dei servizi essenziali (acqua, energia elettrica, ecc.)
- sistemazione alloggiativa alberghiera o di accoglienza che non rispetta le norme igienico sanitarie.

La quantificazione della penale è ad insindacabile giudizio della Amministrazione in relazione alla gravità del disservizio, anche in riferimento alla durata dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali sarà decurtato sull'ammontare della prima fattura utile ammessa al pagamento delle fatture ammesse al pagamento.

L'Amministrazione contesta formalmente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui l'appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nelle misure sopra riportate.

Qualora il ritardo o l'inadempimento determini l'applicazione di un importo massimo della penale, il Comune di Pisa, su proposta del RUP, può disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 122 del D.Lgs 36/2023.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sono fatte salve le ragioni dell'appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all'Amministrazione.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti la

prestazione richiesta per assicurare il regolare espletamento del servizio con addebito all'appaltatore, oltre che delle penali, degli eventuali maggiori costi conseguenti.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio: in tal caso, oltre all'applicazione della penalità eventualmente prevista, l'Amministrazione risolve di diritto il contratto mediante dichiarazione unilaterale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 17 Clausola risolutiva espressa

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a) recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a due nel periodo di validità del contratto;
- b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- e) svolgimento di prestazioni in subappalto;
- f) venir meno di anche uno solo dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs.36/2023;
- g) venir meno dei requisiti di ordine speciale previsti per l'iscrizione all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi alberghieri o di accoglienza;
- h) applicazione nell'anno solare di n. 2 penali per inadempimento nell'applicazione delle leggi in materia di lavoro, salute, sicurezza nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
- i) negli altri casi previsti dall'avviso o dal presente capitolato o dal contratto, così come disciplinato

A tal fine, l'Amministrazione comunica all'appaltatore che intende valersi della presente clausola risolutiva.

Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 18 Verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti

L'Amministrazione, qualora la durata del contratto sia superiore a sei mesi, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula del contratto, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali.

L'Amministrazione potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dall'appaltatore.

L'appaltatore ha l'obbligo di:

- a) comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni sostitutive per l'iscrizione all'elenco operatori economici;
- b) trasmettere all'Amministrazione la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR il Comune di Pisa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito "**Titolare**"), intende fornirle, in quanto "interessato" dal trattamento, le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.

Il **Responsabile della protezione dei dati** è l'avv. Veronica Malfatti, funzionario presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, e-mail: privacy@comune.pisa.it oppure pec: comune.pisa.it oppure pec: <a href="ma

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito trattarli)

Il Comune di Pisa, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei dati personali da Lei forniti al momento dell'invio di domande di partecipazione a procedure di scelta del contraente o della presentazione di manifestazioni di interesse, o all'atto della stipula di contratti con l'Ente o dell'assunzione di incarichi di collaborazione autonoma a qualunque titolo con il Comune. In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del contraente e/o a procedure comparative
- b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per poter contrarre con la pubblica amministrazione (dati giudiziari, verifica eventuali situazioni di incompatibilità, verifica regolarità fiscale, verifica regolarità contributiva, certificazioni antimafia);
- c) pagamento di corrispettivi delle prestazioni rese in favore dell'Ente a qualunque titolo (dati finanziari);

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell'interesse pubblico di cui è investito il Comune di Pisa, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016, cui si unisce, per la stipula dei contratti, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed Interessato ai sensi dell'art. 6, lett b) dello stesso Reg.UE 679/2016.

In particolare le norme di legge che costituiscono la base giuridica di questo trattamento sono: R.D. 2240/1923, il D.Lgs 165/2001 e ss. mm e ii; il D. Lgs 196/2003 e ss.mm e ii; il D.Lgs 36/2023 e ss. mm.ii; art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, Regolamenti dell'ente in materia di gare, contratti, patrimonio, incarichi di lavoro autonomo, contabilità.

PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL GDPR

Per le finalità di trattamento sopra indicate il Comune di Pisa potrà trattare categorie dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento.

Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è consentito ai sensi dell'art.2 octies, comma 3, lett.c), h) i) del D.lgs. 196/2003 come integrato dal D.Lgs. 101/2018.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere i Suoi dati personali)

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono **accessibili** ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:

- **1. comunicati** (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante le messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:
 - altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale;
 - a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento
 - alle società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR;
 - a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è parte;
 - a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso ai documenti);
- **2.** diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
 - pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Pisa avviene su server ubicati all'interno dell'Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati)

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR In particolare i dati personali necessari per finalità di natura contabile saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la conservazione delle scritture contabili.

I restanti dati saranno conservati per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della Soprintendenza regionale.

Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente, per formulare manifestazione di interesse, per stipulare contratti con l'Ente e assumere incarichi in favore dell'Ente.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pisa, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;

- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR. L'interessato ha altresì il diritto:
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l'apposito modello per l'esercizio dei diritti pubblicato alla pagina https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html) inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti indirizzi e-mail: v.malfatti@comune.pisa.it e privacy@comune.pisa.it pec: comune.pisa@postacert.toscana.it.

MEZZI DI TUTELA

L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR.

Ai sensi dell'art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere all'autorità Garante una mera segnalazione.

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo

https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html

Art. 20 Foro competente

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine al contratto, è in via esclusiva quello di Pisa. Restano espressamente esclusi altri fori facoltativi.

Art. 21 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 36/2023, a tutte le disposizioni vigenti che regolano l'attività di vigilanza e correlate per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE SERVIZI ALBERGHIERI O DI ACCOGLIENZA IN FAVORE NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA

CAPITOLATO D'APPALTO

ALLEGATO 1

TABELLA PREZZI (Artt. 1 e 4)

Tipologia di sistemazione alberghiera (prezzo solo camera)	Limite massimo di prezzo (iva esclusa)		
	Al giorno	A settimana	Al mese
posto letto /camera singola (lett. a)	60 euro	più vantaggioso rispetto al giornaliero	più vantaggioso rispetto al settimanale
camera matrimoniale (lett. c)	80 euro	più vantaggioso rispetto al giornaliero	più vantaggioso rispetto al settimanale
camera tripla (lett. c)	95 euro	più vantaggioso rispetto al giornaliero	più vantaggioso rispetto al settimanale
camera familiare 4 o più posti (lett. d)	110 euro	più vantaggioso rispetto al giornaliero	più vantaggioso rispetto al settimanale
Tipologia di sistemazione alloggiativa (soluzione appartamento)	Limite massimo di prezzo (iva esclusa)		
	Al giorno	A settimana	Al mese
appartamento/ unità abitativa riservato da 1 persona (lett. e)	50 euro	280 euro	1.100 euro
appartamento/ unità abitativa riservato da 2 persona (lett. f)	55 euro	300 euro	1.300 euro
appartamento/ unità abitativa riservato da 3 persona (lett. g)	65 euro	350 euro	1.500 euro
appartamento/ unità abitativa riservato da 4 persona (lett. h)	75 euro	400 euro	1.650 euro
appartamento/ unità abitativa riservato da 5 persona (lett. i)	90 euro	450 euro	1.800 euro
appartamento/ unità abitativa riservato oltre 5 persone (lett. J)	Da concordare	Da concordare	Da concordare
Tipologia di sistemazione alloggiativa (soluzione coabitazione)	Limite massimo di prezzo (iva esclusa)		
	Al giorno	A settimana	Al mese
sistemazioni in coabitazione da 1 persona (lett. k)	40 euro	200 euro	700 euro
sistemazioni in coabitazione da 2 persona (lett. I)	50 euro	250 euro	800 euro
sistemazioni in coabitazione da 3 persona (lett. m)	60 euro	300 euro	1.000 euro
sistemazioni in coabitazione da 4 persona (lett. n)	70 euro	350 euro	1.400 euro
sistemazioni in coabitazione da 5 persona (lett. o)	85 euro	400 euro	1.600 euro
sistemazioni in coabitazione da oltre 5 persone (lett. p)	Da concordare	Da concordare	Da concordare